

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante «Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta», l'Agenzia delle entrate pubblica on line la nuova guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche". Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d'integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale "Fatture e Corrispettivi", per la consultazione e l'eventuale modifica dell'integrazione proposta e per il versamento dell'imposta di bollo dovuta.

La guida ricorda che l'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l'imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Imposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle

fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, stabilite le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato.

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche dal 2020

L'articolo 12-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 (comma 1, primo periodo). L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun

soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Su Fatture e Corrispettivi il servizio online per calcolare il bollo sulle fatture elettroniche trasmesse con Sdi

Sul sito di assistenza online, nella sezione "Consultazione", sono disponibili nuove pagine informative relative alla funzionalità di Pagamento imposta di bollo per le Fatture Elettroniche.

Il servizio, fruibile dal Portale "Fatture e Corrispettivi", permette la verifica e il pagamento dell'imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse – a partire dal 1° gennaio 2019 – attraverso il Sistema di Interscambio (cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito).

Fatture elettroniche: imposta di bollo alla cassa

Pronto il codice tributo n. “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche– primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”, per consentire il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24. Questo è il primo dei codici istituiti con risoluzione n. 42 E del 9 aprile 2019, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, nel quale è stato previsto, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, che «Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo». (Per il primo trimestre 2019 la scadenza è il 23 aprile 2019, il 20 aprile 2019 è un sabato e il 22 è il lunedì dell’Angelo – Pasquetta.).

Fatturazione elettronica. In Gazzetta le nuove modalità per pagare il bollo



Si riporta il Decreto Mef che modifica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche. Il decreto per facilitare l'adempimento da parte dei contribuenti prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In pratica, l'imposta dovuta sarà calcolata e resa nota al contribuente dall'Agenzia delle entrate sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sdi.

Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato mediante un servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA nel sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. **Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018.**

Il testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante: «*Modifiche*

***al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di
assolvimento dell'imposta di bollo su fatture
elettroniche».***

**Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio
2019**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria

Fatturazione elettronica. Approvate nuove modalità per pagare il bollo



Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo **per quanti vi siano assoggettati**.

Il decreto firmato oggi dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l'adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. *(Così, comunicato Mef n. 224 del 28 dicembre 2018)*